

Comune di Giusvalla

Provincia di Savona

Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI3	Art. 27 – Soggetto passivo del canone per la
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti	diffusione di messaggi pubblicitari15
normativi3	Art. 28 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
Art. 2 – Aree comunali3	Art. 29 – Riduzioni ed esenzioni16
Art. 3 – Gestione dei Canoni3	
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi 4	Art. 30 – Maggiorazioni17
Art 5 - Indennità e sanzioni5	Art. 31 – Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte
Art. 6 – Accertamenti5	Art. 32 – Piano generale degli impianti
Art. 7 – Funzionario responsabile6	autorizzabili18
Art. 8 – Dichiarazione6	Art. 33 – Richiesta di autorizzazione18
Art. 9 – Rimborsi6	Art. 34 – Rilascio dell'autorizzazione19
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA7	Art. 35 — Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori19
Art. 10 — Presupposto impositivo7	CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 20
Art. 11 – Versamenti7	Art. 36 – Servizio delle pubbliche affissioni 20
Art. 12 – Tariffe applicate8	Art. 37 – Diritto sulle pubbliche affissioni 20
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di	Art. 38 – Versamento 20
interesse8	Art. 39 – Riduzioni ed esenzioni 20
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO8	Art. 40 — Maggiorazioni e affissioni urgenti 21
Art. 14 — Soggetti passivi8	Art. 41 – Modalità di espletamento del servizio 22
Art. 15 – Tipologie di occupazioni8	Art. 42 – Assegnazione di spazi per le affissioni
Art. 16 – Determinazione del Canone per le	dirette
occupazioni9	TITOLO III – CANONE MERCATALE23
Art. 17 — Criteri di calcolo del Canone9	Art. 43 — Oggetto e ambito di applicazione 23
Art. 18 – Riduzioni ed esenzioni	Art. 44 – Soggetto passivo23
Art. 19 – Maggiorazioni12	Art. 45 – Determinazione del Canone23
Art. 20 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	Art. 46 – Tariffe del Canone mercatale23
Art. 21 – Concessione e/o autorizzazione 13	Art. 47 – Occupazioni per l'esercizio del
	commercio
Art. 22 – Occupazioni d'urgenza13	Art. 48 – Riduzioni ed esenzioni 24
Art. 23 — Rinnovo della concessione e/o autorizzazione14	Art. 49 – Versamenti24
Art. 24 – Decadenza della concessione e/o	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE25
autorizzazione14	Art. 50 – Abrogazioni25
Art. 25 – Revoca della concessione e/o	Art. 51 – Disposizioni transitorie e finali29
autorizzazione15	Allegato A – Suddivisione del territorio in zone di
Art. 26 – Obblighi del concessionario15	interesse 26
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI15	Allegato B – Piano generale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni2

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 — Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

- 1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
- Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
- 3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

- 1. Il servizio dei Canoni di cui al presente Regolamento è gestito direttamente dal Comune.
- 2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
- 3. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

- 4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
- 5. E' ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

- 1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriannuale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 4.
- 2. Il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali con i quali sono state attuate le occupazioni o le pubblicità abusive, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia, mediante notifica di apposito avviso. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della violazione, si procede direttamente al sequestro secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
- 3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ed indipendentemente dalla procedura di rimozione dei materiali di cui al comma precedente, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva.
- 4. I materiali abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del Canone evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un temine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento del Canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.
- 5. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio Ragioneria ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora, per mancanza di acquirenti, i beni non siano venduti, l'Ufficio incaricato provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

- 1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
- 2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno in cui la violazione è accertata; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate con decorrenza dal 1º giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.
- 3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 103,29.
- Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
- Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 - Accertamenti

- 1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

- 4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 6. Sulle somme dovute ed accertate, si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Funzionario responsabile

- La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni di cui al presente Regolamento, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Responsabile del Servizio finanziario/tributi.
- 2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 8 - Dichiarazione

- 1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 18 e 29 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2. Il concessionario è tenuto a presentare dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del Canone ovvero sia richiesta l'applicazione di una delle riduzioni o delle esenzioni previste dagli articoli sopra richiamati.

Art. 9 - Rimborsi

- 1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di due anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.
- 3. Al contribuente spettano interessi nella misura del 7% per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 - Presupposto impositivo

- 1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 - Versamenti

- 1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso; in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali il versamento deve essere assolto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari temporanei il versamento deve essere effettuato in concomitanza al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 2. Il versamento deve essere effettuato scegliendo una delle sequenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - d. modalità individuate dal gestore del servizio
- 3. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro.
- 4. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
- 5. Il Canone deve essere generalmente corrisposto in unica soluzione. É tuttavia possibile, previa richiesta del soggetto passivo, corrispondere quanto dovuto versando 4 rate trimestrali qualora l'imposto sia superiore a € 1.550,00.

6. Per l'anno 2021 il termine di versamento del canone di cui all'articolo 11, comma 1, è fissato al 31 marzo 2021.

Art. 12 - Tariffe applicate

- Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora non siano modificate entro detto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2. Le tariffe vengono parametrate a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Giusvalla rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000.
- 3. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni o le diffusioni di messaggi di durata annuale.

Art. 13 — Suddivisione del territorio in categorie

 Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all'<u>Allegato A</u> al presente Regolamento, contestualmente approvato con la deliberazione di approvazione dello stesso.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 14 – Soggetti passivi

- 2. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
- 3. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 15 - Tipologie di occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:

- a) **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 16 – Determinazione del Canone per le occupazioni

- 1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti paramenti:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione, considerando come permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno e come temporanee quelle di durata inferiore a detto periodo;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento alla misura superiore se con frazioni inferiori al metro quadro o lineare;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per i passi carrabili può essere preventivamente considerata una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante e la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità del marciapiede. In caso di mancanza di marciapiede o del manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 50.
- 3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 17 — Criteri di calcolo del Canone

- 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13;
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze

risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;

- c. per le occupazioni del soprassuolo aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, la superficie va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio sovrastante;
- d. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 18 – Riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Canone per le occupazioni permanenti è ridotto come seque:
 - a. nella misura del 10% in caso di occupazioni eccedenti i 1.000 metri quadrati;
 - b. nella misura del 40% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo;
 - c. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo;
 - d. nella misura del 30% in caso di occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo;
 - e. nella misura del 50% per le occupazioni effettuate con passi carrabili;
 - f. nella misura del 10% per le occupazioni effettuate con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e solo con riguardo alla superficie eccedente i 9 mq e per quelli che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili o comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela o da qualsiasi altro rapporto, indipendentemente dalla superficie del passo stesso;
 - g. nella misura del 10% per gli accessi carrabili o pedonali qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione, sia posto apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
 - h. nella misura del 30% per le occupazioni effettuate mediante impianti per la distribuzione di carburanti;
- In caso di occupazioni temporanee si applicano le sequenti riduzioni:
 - a. nella misura del 50% se di durata fino a 12 ore;
 - b. nella misura del 20% se di durata compresa tra i 15 e i 30 giorni;
 - c. nella misura del 50% se di durata maggiore a 30 giorni;

- d. nella misura del 40% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo;
- e. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo;
- f. nella misura del 30% per le occupazioni con tende e simili ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di aree già occupate, con riguardo alla superficie in eccedenza;
- g. nella misura del 50% per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- h. nella misura dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, considerando altresì le superfici:
 - i. in ragione del 50% fino a 100 mg;
 - ii. in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - iii. in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mg;
- i. nella misura dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- j. nella misura del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, disponendo la riscossione mediante convenzione;
- k. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia nella misura del 25% se rientranti nella zona 2 definita ai sensi del precedente art. 13.

3. Sono esenti dal Canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
- 4. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:

- a. le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- b. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- c. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- d. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- e. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- g. i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 19 — Maggiorazioni

1. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la maggiorazione del 10%.

Art. 20 — Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

- 1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Ufficio Tributi.
- 2. Ogni domanda deve contenere:
 - a. le generalità complete;
 - b. la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - c. l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - d. le esatte misure e la durata dell'occupazione;
 - e. le modalità di uso nonché una dichiarazione in cui il richiedente attesti di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

- Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- Inoltre, l'Amministrazione Comunale, tramite specifica decisione assunta dall'ufficio competente, può richiedere un deposito cauzionale nella misura stabilita. Dovranno, in qualsiasi cosa, essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiede ai fini dell'esame e della decisione da assumere nei confronti dell'istanza ricevuta.
- 5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- 6. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 21 — Concessione e/o autorizzazione

- 1. Nell'atto di concessione/autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
 - a. la durata dell'occupazione;
 - b. la misura dello spazio concesso;
 - c. le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- 2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva da parte del Comune il quale non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- 3. È fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà, per il concessionario, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 4. La competente Autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente art. 20 co. 5 del presente regolamento.
- 5. Per le occupazioni temporanee, il termine per il rilascio della concessione o per il diniego non deve essere mai inferiore ai 7 giorni lavorativi, antecedenti la data per cui si richiede l'avvio dell'occupazione.
- 6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 22 — Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o ove si riscontri la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere

- effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà poi, successivamente, rilasciato.
- In tali circostanze, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l' interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via posta elettronica certificata. L'ufficio, di conseguenza, provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si faccia rinvio a quanto disposto, a riguardo, dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 23 — Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione possono chiederne il rinnovo motivando la sopravvenuta necessità.
- Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità osservata per il rilascio della concessione/autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli del presente regolamento.
- La domanda di rinnovo per le occupazioni temporanee deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 24 — Decadenza della concessione e/o autorizzazione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei dieci giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 25 — Revoca della concessione e/o autorizzazione

- 1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
- 2. In caso di revoca, l'Amministrazione restituisce il Canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o altro.

Art. 26 — Obblighi del concessionario

- 1. Le concessioni c/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3. È fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia ii suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso, a proprie spese.

CAPO II - DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 27 — Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
- 2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 28 — Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

- Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
- In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno del Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Art. 29 — Riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza;
 - d. per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni effettuata per proprio conto dell'impresa;
 - e. per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti che abbiano una durata superiore a 30 giorni;
 - f. per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.
- 2. Si applica inoltre la riduzione del 90% (un decimo del Canone previsto) per la pubblicità che abbiano una durata non superiore a 3 mesi.
- 3. Sono esenti dal canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

4. Sono altresì esenti:

- a. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- b. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 30 – Maggiorazioni

- 1. Al Canone si applicano le sequenti maggiorazioni:
 - a. nella misura del 50% per le pubblicità che abbiano superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5;
 - b. nella misura del 100% per le pubblicità che abbiano superficie superiore a mq 8,5;
 - c. nella misura del 100% per le pubblicità effettuate per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli e mezzi di trasporto in genere, di uso pubblico o privato, circolanti con rimorchio.

Art. 31 — Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte

- 1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
- 2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 32 — Piano generale degli impianti autorizzabili

- 1. La pubblicità esterna è effettuata nel territorio del Comune di Giusvalla in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari autorizzabili ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento.
- 2. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, par. 3 del D.P.R. 495/1992 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- 3. L'Ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel Regolamento edilizio e di Polizia urbana.
- 4. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 3 anni da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
- 5. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

Art. 33 – Richiesta di autorizzazione

- 1. Chiunque intenda installare, nel territorio comunale, impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Tributi.
- 2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legate, codice fiscale della società o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del legale rappresentante;
 - b. un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c. la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato;

- d. la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- e. la documentazione fotografica in grado di chiarire il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

Art. 34 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all' installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
- 2. L'ufficio tecnico sottoporrà all'esame le richieste in ordine cronologico di presentazione.
- 3. Il termine di cui al comma 1, è sospeso nel caso in cui l'Ufficio competente inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
- 4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
- 5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
- 6. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere i lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
- 7. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l' utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 8. Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende revocata, salvo presentazione di nuova domanda ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.
- 9. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relative a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento del versamento del Canone di cui al presente Regolamento.
- 10. La pubblicità ordinaria, effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio comunale, previo pagamento del Canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Art. 35 – Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992, con l'eccezione:

- a. della pubblicità effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico dalle ore 20.30 alle ore 6.00 del giorno successivo;
- b. della pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- Per la pubblicità sonora, l'intensità della voce e dei suoni deve essere, in ogni caso, attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 – Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati per una superficie pari a quella indicata nell'elenco degli impianti di cui all'Allegato B al presente Regolamento.
- Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 37 – Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.
- Le disposizioni previste per l'Imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 38 - Versamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 39 – Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50%:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e prevista l'esenzione ai sensi del successivo comma 2;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti a di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.
- 2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
 - e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 40 – Maggiorazioni e affissioni urgenti

- 1. Il diritto pubbliche affissioni è maggiorato:
 - a. del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - b. del 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - c. del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
 - d. del 50% per ogni affissione di superficie superiore a 1 mq.
- É dovuta altresì una maggiorazione del 10%, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione, qualora questa sia presentata:
 - a. per il medesimo giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i
 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale;
 - b. per le ore notturne, cioè dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - c. nei giorni festivi.

Art. 41 — Modalità di espletamento del servizio

- 1. Le richieste devono essere presentate all'Ufficio Tributi e devono risultare da idonea commissione nella quale sono indicate:
 - a. le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale;
 - b. la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio;
 - c. l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
- 2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che sarà annotata in apposito registro cronologico.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita interamente; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi in ciascuna di esse.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. Sarà altresì comunicata, per iscritto ed entro 10 giorni dalla commissione, al committente la mancanza di spazi disponibili. In entrambi i casi di cui al presente comma, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni dalla rinuncia della commissione.
- 5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 6. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 7. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 42 — Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

- 1. É riconosciuta la facoltà di installare impianti, in forma concessoria, per l'effettuazione di affissioni dirette a soggetti privati diversi dai Concessionari del pubblico servizio.
- 2. La superficie attribuita è individuata all'<u>Allegato B</u> del presente Regolamento recante il Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni e detta superficie deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.
- 3. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate nel presente Regolamento.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 43 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 44 - Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 45 - Determinazione del Canone

- 1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
- Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 46 – Tariffe del Canone mercatale

- Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno e sono parametrate a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Giusvalla rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
- 1. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni di durata annuale.
- La tariffa standard di cui al comma precedente è frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 47 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

- L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività.
- La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato la quale deve essere presentata con le modalità e i tempi previsti per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 20 e seguenti del presente Regolamento.
- 3. Coloro che, esercitando il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 3 ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri.

Art. 48 - Riduzioni ed esenzioni

- 1. Il Canone mercatale è ridotto:
 - a. al 30% per le occupazioni con tende o simili che siano poste a copertura ma sporgenti di banchi di vendita di mercati o di aree già occupate, considerando la superficie in eccedenza;
 - b. del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- 2. Il Canone non è dovuto per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti per soste fino a 60 minuti.
- 3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 49 - Versamenti

 Il Canone mercatale deve essere pagato secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Abrogazioni

- Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la TOSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 23/09/1994 e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/1994, intendendosi quindi abrogati i regolamenti in materia a far data dal 1º gennaio 2021.
- 2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 51 — Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
- Per il solo anno 2021, il termine del versamento del Canone di cui all'art. 11 co. 1 è prorogato al 31 marzo 2021.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
- Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

<u>Allegato A</u> – Suddivisione del territorio in categorie

10000	strada com.le cimitero	
Categoria 1	Strada com.le Montenotte e inizio strada Pratiproia	
	Piazza Anselmi	
	strada com.le Colla	
Categoria 2	strada com.le Pratiproia	
	strada com.le Valla	

	strada com.le Taranco
	strada com.le Molino
TO SHALL STATE	strada com.le Cavanna
in the series	strada com.le Pianpietro
	strada com.le Colletto
	strada com.le Galli

Allegato B – Piano generale degli impianti destinati alle pubbliche affissioni

Tabella 1. – Informazioni generali

Definizioni	Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario	
Caratteristiche generali	avanti dimanciani multipla dal mandula di assassi un lt	

Tabella 2. - Tipologie

Tipologie	Caratteristiche	Dimensioni
TABELLE MONOFACCIALI	Supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale.	 verticali cm 70x100, 100x140, 140x200 orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140
TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI)	Costituite da tabelle del tipo precedente, supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100.	• tabelle verticali cm 70x100, 100x140, 140x200 • tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140
IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)	Impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.	 dimensione massima di cm 600x300 delimitata perimetralmente da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Tabella 3. – Quantità e superficie

Quantità complessiva	12 MQ. (***)	
Ripartizione della superficie	Descrizione	Quantità
IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE	Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali).	42% della superfice complessiva sopra indicata
IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA	Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all' affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare.	
IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI	Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati.	42% della superfice complessiva sopra indicata
IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE	Vi rientrano gli impianti attribuiti a privati per l'installazione di mezzi pubblicitari mediante affissione diretta.	Ulteriore 16% rispetto alla superficie complessiva sopra indicata

(***)

Dettaglio

Ubicazione:

- Piazza Anselmi superficie totale 3 mq
- Via Roma superficie totale 3 mq
- Loc. Galletti superficie totale 3 mq
- Loc. Cavanna superficie totale 3 mq